



COMUNE DI PIANA CRIXIA

PROVINCIA DI SAVONA

Via G. Chiarone n. 47 - 17058 PIANA CRIXIA - Tel. 019/570021 - Fax 019/570022 -

E-Mail: ut@comune.pianacrixia.sv.it

Mail PEC: protocollo@pec.comune.pianacrixia.sv.it

Ordinanza n° 02 del 21/01/2025

IL SINDACO

PREMESSO:

CHE il Comune di Piana Crixia possiede numero 9 (nove) fosse biologiche di tipo "Imhoff", ubicate e regolarmente autorizzate, come di seguito elencato e descritto:

NOME LOCALITA'	AUTORIZZAZIONE PROVINCIA DI SAVONA
Loc. San Massimo	n. 2011/6272 del 09/09/2011
Fraz. San Giovanni	n. 2011/6273 del 09/09/2011
Loc. Lodisio	n. 2011/6275 del 09/09/2011
Loc. Praie-Pera	n. 2011/6274 del 09/09/2011
Loc. Chiellini	n. 2011/6276 del 09/09/2011
Loc. Villa 1	n. 2011/6271 del 09/09/2011
Loc. Villa 2	n. 2011/6270 del 09/09/2011
Loc. Pera	n. 2011/6229 del 08/09/2011
Loc. Gorra	Autorizzazione provvisoria n. 2011/6277 del 09/09/2011

CHE gli scarichi conferiti nelle fosse sopra indicate sono esclusivamente in classe "A" ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 43/95 e s.m.i.;

VISTA l'Ordinanza n. 17 del 22/08/2019 con la quale il Sindaco ordinava di mantenere in esercizio le fosse biologiche di tipo "Imhoff" sopra indicate al fine della salvaguardia e difesa della salute dei cittadini nonché dell'igiene pubblica;

CHE nell'Ordinanza sopra indicata veniva altresì ordinato alla Società C.I.R.A. S.R.L., in qualità di gestore del servizio idrico integrato, fino all'ottenimento del titolo autorizzativo da rilasciarsi ex D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., di ottemperare alla gestione e manutenzione delle fosse biologiche sopra individuate secondo le norme tecniche generali di legge, al fine di mantenerne comunque l'efficienza;

VISTE le note della Società C.I.R.A. S.R.L., in qualità di Gestore del servizio idrico integrato ATO CO2, del 02/12/2024 prot. 648/2024 e del 31/12/2024 prot. 722/2024, con la quale veniva richiesto all'Ente di rinnovare l'ordinanza n. 17/2019 in quanto la stessa necessita di possedere le adeguate tempistiche tecniche per impostare correttamente le pratiche autorizzative connesse per una molteplicità di impianti, i cui titoli autorizzativi non sono stati acquisiti dalle gestioni comunali pregresse, per i quali è in atto un piano di intervento formulato in relazione a specifiche priorità volto a sanare tali difformità;

CHE annualmente e/o in caso di necessità la Società C.I.R.A. S.R.L., in qualità di Gestore del servizio idrico integrato ATO CO2, effettua le operazioni di spurgo fanghi nel rispetto della normativa vigente;

CHE dai dati storici risulta che non si sono mai registrati danneggiamenti ed inquinamento dei corpi recettori e che i manufatti risultano funzionanti;

VISTO il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 43/1995 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare l'art. 50, comma 5 e l'art. 54;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

CHE per la tutela della salvaguardata e difesa della salute dei cittadini nonché dell'igiene pubblica, siano mantenute in esercizio le fosse biologiche di tipo "Imhoff", di seguito indicate:

NOME LOCALITA'	AUTORIZZAZIONE PROVINCIA DI SAVONA
Loc. San Massimo	n. 2011/6272 del 09/09/2011
Fraz. San Giovanni	n. 2011/6273 del 09/09/2011
Loc. Lodisio	n. 2011/6275 del 09/09/2011
Loc. Praie-Pera	n. 2011/6274 del 09/09/2011
Loc. Chiellini	n. 2011/6276 del 09/09/2011
Loc. Villa 1	n. 2011/6271 del 09/09/2011
Loc. Villa 2	n. 2011/6270 del 09/09/2011
Loc. Pera	n. 2011/6229 del 08/09/2011
Loc. Gorra	Autorizzazione provvisoria n. 2011/6277 del 09/09/2011

ALLA Società C.I.R.A. S.R.L., in qualità di Gestore del servizio idrico integrato ATO CO2, fino all'ottenimento del titolo autorizzativo da rilasciarsi ex D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., di ottemperare alla gestione e manutenzione delle fosse biologiche sopra individuate secondo le norme tecniche generali di legge, al fine di mantenerne comunque l'efficienza;

AVVERTE

CHE la presente ordinanza costituisce provvedimento contingibile ed urgente per pubblica incolumità e igiene pubblica.

CHE ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è designato nella persona del Sindaco TAPPA Massimo - Responsabile dell'Area Tecnica;

DISPONE

DI INVIARE copia della presente ordinanza per le rispettive competenze e conoscenze:

- al C.I.R.A. S.R.L.;
- alla Prefettura di Savona;
- alla Provincia di Savona - Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente - Servizio Autorizzazioni Ambientali;
- all'ARPAL - Dipartimento di Savona;

CHE la presente Ordinanza venga pubblicata presso l'Albo pretorio on-line del Comune, nonché inserita nel sito istituzionale dell'Ente (www.comune.pianacrixia.sv.it);

CONTRO il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Liguria entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo pretorio del comune.

CHE il presente atto è emanato per quanto di competenza, fatti salvi ed in pregiudicati i diritti di terzi ed ogni effetto e causa.

COMUNE DI PIANA CRIXIA
Pubblicato dal 21/01/2025
al 01/02/2025
al n° 12
IL MESSO

COMUNE di PIANA CRIXIA
IL SINDACO
(Massimo TAPPA)